



Con il patrocinio del Consiglio Nazionale Dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

LA FORMAZIONE DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI

30 GIUGNO 2020

LE NOVITA' DI FINANZA PUBBLICA

**IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI ED ECONOMICI -
RENDICONTO**

Dott.ssa Elena Brunetto
Dirigente Area Finanziaria Città di Torino

Normative emergenza Covid:

- Disposizioni relative a rinvii e scadenze
- Interventi per garantire risorse e liquidità agli enti locali

News Rendiconto 2019:

- Contabilizzazione Fondo Anticipo Liquidità
- FCDE metodo ordinario
- Nuovi prospetti avanzati: a1), a2), a3)
- Nuovi equilibri di competenza

News Bilancio 2020/2022:

- Vincoli di finanza pubblica (Circ.5/2020 MEF)
- Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020
- Altre disposizioni normative

La verifica degli equilibri 2020

EMERGENZA COVID 19

Disposizioni in materia di finanza locale

Normative emergenza Covid:

- D.L. 17/03/2020 n.18 convertito in Legge 24/04/2020 n.27 «DL CURA ITALIA»

- D.L. 19/05/2020 n.34 «DL RILANCIO»

DPCM 28 marzo 2020

Anticipazione del pagamento del Fondo di Solidarietà Comunale per 4,3 mld di euro.

Ordinanza Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020

Attribuzione ai Comuni di un fondo di 400 milioni per l'emergenza alimentare

**DISPOSIZIONI RELATIVE
A
RINVVI E SCADENZE**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art.67: sospensione attività uffici enti impositori

- **Sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini** relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Risoluzione n.6/DF del 15/06/2020

- *..... occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione»*

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art.68: sospensione termini versamento cartelle a ruolo

- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, **sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- La sospensione si applica anche alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **emesse dagli enti territoriali**, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
- **Nel periodo di sospensione l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento.**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Risoluzione n.6/DF del 15/06/2020

- «Una lettura sistematica dell'art. 68 in esame induce a ritenere che tale **divieto di notifica vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari** di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in quanto il comma 2 dell'art. 68 dispone espressamente l'applicazione agli atti appena citati delle disposizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 68, e quindi anche dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015.»

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Risoluzione n.6/DF del 15/06/2020

«Considerazioni a parte invece vanno svolte per gli atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019..... (introdotto per gli enti locali dal 1° gennaio 2020)

....L'avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto per il recupero delle entrate patrimoniali.

Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).»

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Risoluzione n.6/DF del 15/06/2020

«.....*gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, **a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020.** »*

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art.125: opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

Ai sensi del comma 1 si **prorogano di 6 mesi** i termini del 15 gennaio e del 15 maggio relativi ai contributi del Ministero dello sviluppo economico per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (dl 34/2019, art. 30, co. 14-bis), tra i **comuni fino a 1.000 abitanti**.

Per il solo anno 2020:

- **RIPARTO ENTRO IL 15 LUGLIO 2020**
- **INIZIO LAVORI ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2020**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.114 – Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 luglio**;
- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **30 agosto**;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 novembre**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 95: Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio, dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi** pubblici dello Stato e **degli enti territoriali**.

Il comma 2 dispone la **ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il ~~(30 giugno 2020)~~ 31 luglio 2020** oppure in un massimo di **(5) 4** rate mensili di pari importo a partire dal mese di **(giugno) luglio**

(modificato dall'art.216 del D.L. 34/2020)

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-contabili

Comma 1

TERMINE APPROVAZIONE RENDICONTO:

.....

b) al **30 giugno 2020** per gli enti territoriali e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011.

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-contabili

Comma 2 - TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO:

per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al **31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-contabili

~~4. Il termine per la determinazione delle tariffe della **Tari** e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020**.~~

(ABROGATO art.138 D.L. 34/2020)

5. **I comuni possono**, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019**, anche per l'anno 2020, **provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020**. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.138 – Allineamento termini per adozione tariffe IMU e TARI al bilancio 2020

Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**RIALLINEAMENTO TERMINI TARIFFE IMU E TARI AL TERMINE
DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020
(31 LUGLIO 2020)**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 107: Differimento di termini amministrativo-contabili

TERMINE PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO del D.U.P.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al **30 settembre 2020.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.110 – Rinvio termine Bilancio Consolidato

Il termine per l'approvazione del **bilancio consolidato 2019** di cui all'articolo 18, comma I, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al **30 novembre 2020**.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.156 – Accelerazione procedure di riparto quota 5 per mille anno 2019 (riparto entro 31 luglio e liquidazione entro 31 ottobre 2020)

Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e **il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.**

INTERVENTI PER GARANTIRE RISORSE E LIQUIDITA' AGLI ENTI LOCALI

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 107 – bis - Calcolo FCDE

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i **dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

1-ter. In sede di **approvazione del rendiconto 2019** da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 118/2011, sono autorizzati allo **svincolo delle quote di avanzo vincolato** di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente **per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico** derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 109 - Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

Comma 2 – Possibilità per il 2020 di **utilizzo della quota libera avanzo di amministrazione**, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.**

Possibilità, anche in esercizio provvisorio, di utilizzo fino **all'80%, dopo approvazione schema del rendiconto** di gestione 2019 da parte della GC e acquisizione relazione dell'organo di revisione.

Possibilità **utilizzo 100% proventi permessi a costruire** e sanzioni a finanziamento spese correnti legate all'emergenza Covid (esclusa quota per demolizioni e ripristini)

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 111, co. 4-bis - Imputazione maggiori recuperi di disavanzo d'amministrazione

4-bis. Il **disavanzo di amministrazione** degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 **ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore** a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, **può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.**

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 112 - Sospensione quota capitale mutui enti locali (mutui MEF)

Differimento pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei **mutui CDP trasferiti al M.E.F.** è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento

Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Esclusi finanziamenti per Anticipazione di Liquidità

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.113 – Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

Nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare **operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale** di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante **deliberazione dell'organo esecutivo**, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Accordi ABI in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e **senza nuove delegazioni di pagamento**.

D.L. 17/03/2020 n.18 conv. Legge 24/04/2020 n. 27

Art. 114 - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni

Istituita una dotazione di **70 milioni** di euro presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2020, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni, di cui **65 milioni sono destinati ai Comuni, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.**

I fondi sono stati ripartiti con DM Interno del 16 aprile.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il **Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori **140 milioni di euro per l'anno 2020.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.45 . Economie fondi art.14 Legge 266/1997 – Piano Città – per emergenza Covid

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare **la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite** dal Ministero dello sviluppo economico **per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.65 – Esonero versamento contributi Anac fino al 31/12/2020

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono **esonerati dal versamento dei contributi** di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 alt' Autorità nazionale anticorruzione **per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.89 – Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

La **rendicontazione del 75%** della quota relativa alla seconda annualità precedente è **condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale** di spettanza delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Per l'anno 2020 le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche **spese legate all'emergenza COVID-19**, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.104 – Assistenza e servizi per la disabilità

Incremento Fondi:

- Fondo non autosufficienza **+ 90 milioni**
- Fondo per J 'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare **+ 20 milioni**

Istituito nuovo Fondo

- Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità **40 milioni**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.105 – Finanziamento centri estivi 2020 e contrasto povertà educativa

- Incremento Fondo per le politiche della famiglia **+ 150 milioni**
- Quota destinata ai Comuni per iniziative, anche in collaborazione con i privati

(elenco provvisorio su Sito ANCI)

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.106 – Fondo funzioni fondamentali Enti locali 3,5 miliardi

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2.

- Decreto definizione criteri di riparto **entro 10/07/2020**
- Già erogato a fine maggio acconto 30% su dati Siope

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.107 – Reintegro Fondo Solidarietà Comunale per 400 mil. utilizzati per Fondo sostegno alimentare

Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020, al fine di **ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale** di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, **per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000**, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.177 – Esenzione IMU settore turistico

Per l'anno 2020, non è dovuta **la prima rata** dell'imposta municipale propria (IMU) **per gli immobili del settore turistico**

Fondo 74,90 milioni per ristoro ai Comuni

Alla ripartizione del Fondo si provvede con **decreto** del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.180 – Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito de/l'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

- **Fondo 100 milioni**

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con **decreto** del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**

***Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui al! 'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, **con diritto di rivalsa sui soggetti passivi**, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale*

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati **dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020** dal pagamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Semplificazioni procedure rilascio autorizzazioni

- **Fondo 127,50 milioni**

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con **decreto** del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.207 – Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

Per le **gare avviate entro il 19/05/2020** ma non siano scaduti i relativi termini , e in ogni caso per le procedure avviate **dal 19/05/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021**, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al **30 per cento**, **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**

Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un **importo non superiore complessivamente al 30 per cento** del prezzo e comunque nei limiti e **compatibilmente con le risorse annuali stanziare** per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.232 – Edilizia scolastica

comma 8. Al fine di supportare gli enti locali in **interventi urgenti di edilizia scolastica**, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il **fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica** di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 12, n. 221, è incrementato di euro **30 milioni per l'anno 2020**.

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.115 – Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Dotazione complessiva di 12 miliardi per il 2020:

- **SEZIONE A: 8 miliardi per debiti commerciali**, di cui 1,5 alle regioni e province autonome e **6,5 miliardi destinati agli enti locali**
- **SEZIONE B: 4 miliardi** per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei **debiti del Servizio Sanitario Nazionale**

Convenzione MEF / CDP stipulata il 28/05/2020

D.L. 19.05.2020 n.34 - Decreto Rilancio

Art.116 – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

- Richiesta fondi delibera Giunta tra **15 giugno e 7 luglio**
- Anticipazione concessa entro il **24 luglio**
- Erogazione somme entro **15 settembre (accordo MEF/CDP)**
- Termine per effettuare i pagamenti: 30 gg dall'erogazione
- Restituzione in **30 anni a partire dal 2022**
- Interessi di pre-ammortamento fino al 31/10/2022
- Tasso bond 5 anni **(1,22%)**
- **Somme utilizzabili anche per restituzione FAL annuale 2020**

Altre disposizioni normative

NEWS

RENDICONTO 2019

NEWS RENDICONTO 2019

- MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE FONDO ANTICIPO LIQUIDITA' (F.A.L.)
- CALCOLO F.C.D.E. METODO ORDINARIO
- NUOVI PROSPETTI AVANZI - a1), a2), a3)
- NUOVI EQUILIBRI DI COMPETENZA (W1 – W2 – W3)

CONTABILIZZAZIONE
FONDO ANTICIPO LIQUIDITA'
(F.A.L.)

Art.39-ter del D.L.162/2019 conv. in Legge.8/2020

*“1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del **rendiconto 2019** gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un **importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni** di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.**”*

Art.39-ter del D.L.162/2019 conv. in Legge.8/2020

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Art.39-ter del D.L.162/2019 conv. in Legge.8/2020

3. **Il fondo** anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, **nell'entrata dell'esercizio 2020** è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un **importo pari al fondo anticipazione di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il **medesimo importo è iscritto** come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della **spesa** dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

Art.39-ter del D.L.162/2019 conv. in Legge.8/2020

3. **Il fondo** anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

.....

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, **nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo** al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione

Art.39-ter del D.L.162/2019 conv. in Legge.8/2020

RENDICONTO 2019		DISAVANZO DA F.A.L.	200	
		Quota ammortamento	11	anno 2020
			12	anno 2021
			13	anno 2022
<u>BILANCIO 2020</u>				
Entrata		Spese		
Applicazione Avanzo accantonato F.A.L.	200	Recupero disavanzo	11	a carico Bilancio
		Accantonamento FAL	189	
		Quota capitale rimborso FAL	11	
<u>BILANCIO 2021</u>				
Entrata		Spese		
Applicazione Avanzo accantonato F.A.L.	189	Recupero disavanzo	12	a carico Bilancio
		Accantonamento FAL	177	
		Quota capitale rimborso FAL	12	
<u>BILANCIO 2022</u>				
Entrata		Spese		
Applicazione Avanzo accantonato F.A.L.	177	Recupero disavanzo	13	a carico Bilancio
		Accantonamento FAL	164	
		Quota capitale rimborso FAL	13	

CALCOLO F.C.D.E.

METODO ORDINARIO

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

F.C.D.E. a RENDICONTO

Con la determinazione del F.C.D.E. a Rendiconto si quantifica la capacità dell'Ente di riscuotere nel corso dell'esercizio i propri residui attivi

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

**IL F.C.D.E. al 31/12 DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L'AVANZO NON HA CAPIENZA**

In tal caso il risultato di amministrazione risulta **NEGATIVO**, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

Occorre raffrontare, in corrispondenza di ciascuna categoria di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

gli incassi in c/residui

con

l'importo dei **residui attivi all'inizio di ogni anno**

degli ultimi 5 esercizi

(per il rendiconto 2019 vanno considerati gli esercizi dal 2015 al 2019)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

In sede di rendiconto, **fin dal primo esercizio** di applicazione, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

(già in sede di riaccertamento straordinario dei residui)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

DECRETO 20 MAGGIO 2015 Primo aggiornamento PRINCIPI CONTABILI

Vista l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo **all'esercizio 2015** e agli esercizi successivi, **fino al 2018**, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità **può** essere determinata per un importo non inferiore a:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

DECRETO 20 MAGGIO 2015 Primo aggiornamento PRINCIPI CONTABILI

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

DECRETO 20 MAGGIO 2015 Primo aggiornamento PRINCIPI CONTABILI

L'adozione di tale **facoltà** è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del **rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

Art.39-quater D.L. 30/12/2019 N.162 convertito in Legge 28/02/2020 n.8

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, **l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019** **può essere ripianato** in non più di **quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021**, in quote annuali costanti.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

MAGGIOR DISAVANZO determinato in misura **non superiore alla differenza** tra:

F.C.D.E. accantonato a **rendiconto 2018**, determinato con il **metodo semplificato +** stanziamento assestato **FCDE iscritto nel bilancio 2019** (al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti)

e

l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di **rendiconto 2019**, determinato nel rispetto dei principi contabili (**metodo ordinario**)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

Le modalità di recupero devono essere definite con **deliberazione del consiglio dell'ente locale**, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro **quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto.**

La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

Ai fini del rientro possono essere utilizzati le **economie di spesa e tutte le entrate**, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, **nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati** nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **e da altre entrate in conto capitale**.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' A RENDICONTO

Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

D.L. 34/2019 – Legge 58/2019 – DL CRESCITA

Articolo 16-quater. (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, **adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019**, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

N.B. La norma non modifica la possibilità di recuperare il disavanzo derivante dallo stralcio in 5 annualità

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Ripiano del disavanzo degli enti territoriali a seguito di mancati trasferimenti dovuti a sentenze (Art.1 comma 876)

876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e **non ripianato a causa del mancato trasferimento** di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere **ripianto nei tre esercizi successivi**, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

D.L. 30/12/2019 N.162 – «Milleproroghe»

Art. 38- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020

RESTITUZIONE 10 ANNUALITA' QUOTE COSTANTI

Diverse tipologie di disavanzo a RENDICONTO 2019

A) DISAVANZO AL 31/12/2019 di cui:			ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
1	da riaccertamento straordinario dei residui					
2	dal passaggio del calcolo del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario					
3	dalla diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione liquidità					
4	dai mancati trasferimenti da parte di altri Enti					
5	dal disavanzo tecnico					
6	dalla quota annua del disavanzo applicato al bilancio cui il rendiconto si riferisce					
7	dallo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a € 1.000					
8	dal piano di equilibrio economico - finanziario	-	-	-	-	-
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

NUOVI PROSPETTI AVANZI a1), a2), a3)

a1) RISORSE ACCANTONATE

Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

- Principio contabile 4/1 paragrafo 13.7.1

Le **quote accantonate** del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce sono analiticamente rappresentate nell'**allegato a/1** .

a1) RISORSE ACCANTONATE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0	0	0
	Fondo perdite società partecipate					0
						0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
						0
						0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0	0	0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					0
						0
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0

a2) RISORSE VINCOLATE

Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Le **quote vincolate** del risultato di amministrazione sono analiticamente rappresentate **nell'allegato A/2** al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come definiti dall'articolo 42, comma 5, al D.Lgs. 118/2011, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL e dai principi contabili applicati.

a2) RISORSE VINCOLATE

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<u>Vincoli derivanti dalla legge</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0		0	0	0	0		0	0
<u>Altri vincoli</u>												
											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
Totale altri vincoli (I/5)				0		0	0	0	0		0	0
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				0	0	0	0	0	0		0	0

a2) RISORSE VINCOLATE

					Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)						
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))					0	0
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)					0	0
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)					0	0
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)					0	0
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)					0	0
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)					0	0
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)					0	0

a3) RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Allegato A/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

Il prospetto analizza ciascuna entrata destinata agli investimenti ancora non impegnata alla data del 1 gennaio e/o del 31 dicembre nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

a3) RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Totale				0	0	0	0	0	0
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					0

Allegati a1), a2) e a3) al Rendiconto della gestione

OBBLIGATORI DAL RENDICONTO 2019

I risultati dei prospetti vanno ricondotti al quadro della **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI** al fine dalla determinazione dell'equilibrio dei bilancio (W2) e del risultato complessivo (W3)

NUOVI EQUILIBRI DI COMPETENZA

(W1 – W2 – W3)

Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica sulla base degli equilibri di bilancio

Punto 13.4 del principio contabile: 3 diverse tipologie di risultati

- il RISULTATO di COMPETENZA **(W1)**
- l'EQUILIBRIO di BILANCIO **(W2)**
- il RISULTATO COMPLESSIVO **(W3)**

IL RISULTATO di COMPETENZA (W1)

DIMOSTRAZIONE del rispetto degli EQUILIBRI	
Accertamenti di competenza	+
Impegni di competenza	-
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-
AVANZO/DISAVANZO	=
Avanzo di amministrazione applicato	+
Quota recupero disavanzo da riaccertamento straordinario	-
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)	=
Scomposizione RISULTATO DI COMPETENZA (W1)	
SALDO di PARTE CORRENTE	+ / -
SALDO di PARTE CAPITALE	+ / -
SALDO POSITIVO DELLE PARTITE FINANZIARIE	+ / -
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)	=

EQUILIBRIO di BILANCIO (W2) e EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)	+ / -
Risorse accantonate stanziare nel Bilancio dell'esercizio	+
Risorse vincolate nel bilancio	+
EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)	=

EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)	+ / -
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	+ / -
EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)	=

Commissione Arconet, seduta del 11/12/2019

*“..... con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, **il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio**, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.*

*Pertanto, **fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo**, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.*

Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto”.

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art.57 – comma 2.ter – CEP Comuni < 5000 abitanti

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «fino all'esercizio 2019» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» fino a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

Viene sancita la facoltatività – a regime – della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Altre disposizioni normative

NEWS

BILANCIO 2020/2022

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Circolare 5/2020 MEF

Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

**Delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti -
Sezioni riunite in sede di controllo**

Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli **equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011** (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), **ma anche di quello di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012** (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito)

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Circolare 5/2020 MEF

Fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, **gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Circolare 5/2020 MEF

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:

- *l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, **deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale**, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*

.....

- *il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, **è verificato ex ante, a livello di comparto**, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, **sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP)***

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - Circolare 5/2020 MEF

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:

- *l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, **deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale**, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*

.....

- *il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, **è verificato ex ante, a livello di comparto**, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, **sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP)***

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art. 57, comma 1.quater

1-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: **«Per gli anni dal 2015 al 2023»**

*Viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino **senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.***

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art.57 – comma 2 - Abolizione limiti riduzione e contenimento spese

A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, **agli enti locali** e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi **le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:**

- *abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l.78/2010)*
- *abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art.57 – comma 2 - Abolizione limiti riduzione e contenimento spese

- *abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DL 78/2010)*
- *abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *abrogazione dei vincoli procedurali per **l'acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011)*
- *abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DL 95/2012)*

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art.57 – comma 2 - Abolizione limiti riduzione e contenimento spese

- *abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - **dell’obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987).*
- *abrogazione dell’obbligo di adozione dei **piani triennali** per l’individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007)*
- *abrogazione dei vincoli procedurali concernenti **la locazione e la manutenzione degli immobili** (articolo 24 del DI 66/2014)*

D.L. 26/10/2019 n.124 conv. Legge 157/2019 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

Art.57 – comma 2 - Abolizione limiti riduzione e contenimento spese

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

Il comma 2-bis abroga due disposizioni che vincolavano la disapplicazione di alcuni dei tetti di spesa, ora abrogati, all'approvazione del bilancio di previsione nei termini ordinari previsti dal TUEL (co. 905 legge di bilancio 2019 e art. 21-bis dl 50/2017).

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Art.1 comma 79 – Riduzione F.C.D.E.

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore **pari al 90 per cento** dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, **se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori** di cui all'articolo 1, comma 859, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Art.1 comma 80 – Riduzione F.C.D.E.

80. Nel corso degli esercizi **dal 2020 al 2022**, a seguito di una **verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815**, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono **ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità** accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Integrazione risorse nel Fondo di solidarietà comunale - FSC (Art. 1 - commi 848-851)

848. La dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di **100 milioni di euro nel 2020**, **200 milioni di euro nel 2021**, **300 milioni di euro nel 2022**, **330 milioni di euro nel 2023** e **560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024**.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Contributo FONDO IMU-TASI - (Art. 1 - commi 554)

554. Per gli anni **2020, 2021 e 2022**, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un **contributo complessivo di 110 milioni di euro annui** da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 »

- *Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui tra il 2019 al 2033.*
- *Il contributo in questione continua ad essere ripartito per ciascun Comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del DM interno 14 marzo 2019, a loro volta coerenti con il riparto originario del 2014.*

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Incremento a cinque dodicesimi del limite delle anticipazioni di tesoreria per gli enti locali (Art.1 comma 555)

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, **il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria**, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.**

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (Art.1 comma 556)

556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

- «7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea **possono concedere** ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, **anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019**, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (Art.1 comma 556)

- 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, **entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018** afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
- 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (Art.1 comma 556)

- 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono **assistite dalla delegazione di pagamento** di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.
- 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il **termine del 30 aprile 2020** ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente **l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione**, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il **modello generato dalla piattaforma** elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (Art.1 comma 556)

- 7-septies. Gli enti debitori **effettuano il pagamento** dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità **entro quindici giorni** dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e **degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni** dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.
- 7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono **rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020**, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
- 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Ristrutturazione del debito degli enti locali (Art.1 comma 557)

557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **28 febbraio 2020**, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per **la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali**, anche attraverso **accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

D.L. 30/12/2019 N.162 – «Milleproroghe»

Art. 39 Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari **mutui in essere alla data del 30 giugno 2019**, con **scadenza successiva al 31 dicembre 2024** e con **debito residuo superiore a 50.000 euro**, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei **termini stabiliti con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

D.L. 30/12/2019 N.162 – «Milleproroghe»

Art. 39 Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni

- Costituzione società in house da parte M.E.F.
- Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
- Eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso a carico Ente
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche....

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

Le risorse erariali per investimenti stanziare a favore dei Comuni Valori in mln. di euro, anni 2020-2034

Riferimento	Finalità normative	2020	2021	2022	2023	2024	25-34
Co. 29-37	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Comma 38	Interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio	400,0	350,0	450,0	550,0	550,0	6.900,0
Co. 42-43	Interventi di rigenerazione urbana	0,0	150,0	250,0	550,0	550,0	7.000,0
Comma 44	Fondo MINT 2025-2034 per investimenti comunali						4.000,0
Co. 47-50	Fondo MIT 2022-2024 interventi per la mobilità ciclistica	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Co. 51-58	Contributi alla progettazione	85,0	128,0	170,0	200,0	200,0	2.000,0
Co. 59-61	Contributo asili nido e scuole dell'infanzia	0,0	100,0	100,0	100,0	200,0	2.000,0
Comma 66	Contributi tramite Regioni (RSO)	0,0	94,5	94,5	234,5	234,5	3.258,5
Comma 553	Fondo PCM per contributi alle Isole minori	14,5	14,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Art. 30 DL 34/2019	Stabilizzazione contributi 2019 per i Comuni fino a 1.000 abitanti	61,0	160,0	168,0	168,0	173,0	1.320,0
		1.060,5	1.496,5	1.795,5	2.352,5	2.457,5	26.478,5

Fonte: elaborazioni IFEL

Legge 27/12/2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020

TRIBUTI: Unificazione IMU-Tasi, riforma della riscossione e Canone unico

- Unificazione IMU/TASI (commi 738-783)
- Riforma della riscossione locale (commi 784-815)
- Canone unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità, commi 816-847) **dal 2021**

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2020

Art. 193 D.Lgs.267/2000 - TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque **almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo.....

ANNO 2020: PROBLEMATICHE EMERGENZA COVID 19

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000

Analisi minori entrate:

- **IMU** Immobili Turistici (**Trasf. compensativo**)
Minor gettito 1° rata 2020 / 1° rata 2019
Problema attività recupero evasione
- **Add. IRPEF** Impatto su acconto 2020
Maggiori problematiche bilancio 2021
- **IMP.SOGGIORNO** **Trasf. Compensativo (100 mil/400)**
- **TARI** Problematiche delibera ARERA
Agevolazioni sociali e per attività sospese

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000

Analisi minori entrate:

- **TOSAP/COSAP** Sospensione pubblici esercizi (**Trasf. compensativo**)
Minori attività, cantieri, ecc.
- **Imp. pubblicità** Minori attività
- **Serv. Scolastici** Minori entrate / Economie di spesa
Maggiori spese per riavvio attività scolastiche
- **Proventi cultura / turismo/sport** Minori entrate / Economie di spesa
Maggiori spese per riavvio attività scolastiche

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000

Analisi minori entrate:

- **Concessioni/fitti/ecc.** Minori entrate
- **Trasporti / parcheggi** Minori entrate / Economie di spesa
- **Sanzioni C.d.S.** Minori entrate / Economie di spesa
- **Altre entrate (extratributarie, permessi a costruire, ecc.)**
- **Entrate da Organismi partecipati**
- **Dividendi**

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000

Analisi minori spese:

- **RIDUZIONE F.C.D.E.** in rapporto ai minori stanziamenti di entrata
- Spese per riscossione tributi e altre entrate
- Costi servizi esternalizzati
- Costi buoni pasto al personale
- Altri costi del personale (concorsi, assunzioni, straordinari)
- Costi servizi scolastici
- Utenze e pulizie
- Attività culturali, manifestazioni, anche attività sul sociale
- Mutui (rinegoziazione e/o sospensione quote capitale)

Analisi maggiori spese:

- **Servizi informatici**
- Manutenzione parchi e giardini
- Sanificazione
- Sostegno sociale alle famiglie
- Sostegno alle imprese
- Necessità di investimenti per riapertura edifici e scuole

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - Art. 193 D.Lgs.267/2000

PRINCIPALI STRUMENTI

- Fondo per sanificazione
- Fondo per straordinario personale P.M.
- Fondo per emergenza alimentare
- Fondo per IMU Immobili Turistici
- Fondo per minor gettito Imposta di Soggiorno
- Fondo per minor gettito TOSAP / COSAP
- **FONDO PER GARANTIRE LE FUNZIONI FONDAMENTALI**

Utilizzo Avanzo di amministrazione

Utilizzo proventi permessi a costruire

Rinegoziazione e sospensione Mutui

MONITORAGGIO EQUILIBRI DI CASSA E RISCOSSIONI

**POSSIBILE UTILIZZO ANTICIPO LIQUIDITA'
per debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2019**

Grazie per l'attenzione
e
buon lavoro